

## **N° 33 – 22 settembre 2021**

### **In questo numero:**

- Anche per i servizi digitali dell'Ordine servirà lo SPID
- Accedere ai contributi del Fondo assistenziale COVID-19
- Tirocinio in farmacia: attenzione alle norme sulla sicurezza
- Prescrizione dei farmaci per il trattamento della BPCO

### **PRIMO PIANO**

#### **Anche per i servizi digitali dell'Ordine servirà lo SPID**

Dal prossimo 1° ottobre l'accesso dei cittadini ai portali della pubblica amministrazione per usufruire dei servizi digitali potrà avvenire esclusivamente attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale), la Carta di Identità Elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Tra i siti della PA rientra anche quello dell'Ordine dei Farmacisti e, di conseguenza, l'accesso ai servizi offerti attraverso la cartella personale dell'iscritto sarà possibile soltanto identificandosi con uno di questi sistemi. Non saranno dunque più valide le credenziali (nome utente e password) impiegate finora, anche se è previsto un breve periodo di transizione durante il quale si potranno usare entrambi i sistemi. Per ottenere le credenziali SPID ci si deve rivolgere a uno dei gestori di identità digitale abilitati da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), alcuni dei quali forniscono il servizio gratuitamente. L'elenco dei gestori, le caratteristiche del servizio offerto e tutte le altre informazioni utili all'attivazione sono presenti sul sito [istituzionale dello SPID](#).

### **EMERGENZA COVID**

#### **Accedere ai contributi del Fondo assistenziale COVID-19**

Le domande per accedere ai contributi del fondo istituito dalla FOFI per il sostegno dei farmacisti colpiti, a vario titolo, dagli effetti della pandemia da Covid-19 devono essere presentate dall'interessato all'Ordine presso il quale è iscritto entro la data del 30 settembre 2021.

Come si ricorderà, il Fondo è articolato in tre diverse Sezioni. L'erogazione dei contributi avverrà fino al completo utilizzo delle risorse disponibili, sulla base di una graduatoria di assegnazione elaborata in funzione crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente-ISEE del richiedente, ferma restando l'utilizzazione delle eventuali risorse provenienti dalle altre sezioni.

Queste le sezioni previste:

- 1) Contributo per i farmacisti ricoverati in ospedale o casa di cura per patologia da Covid-19 a parziale ristoro per la malattia durante il periodo di degenza. I requisiti di accesso e la documentazione da produrre, sono illustrati in [questa scheda](#)
- 2) Contributo a sostegno degli iscritti che hanno perso il lavoro a causa del Covid-19 e a sostegno degli iscritti dipendenti di aziende che, a causa della pandemia, hanno fatto ricorso alla cassa integrazione. I requisiti di accesso e la documentazione da produrre sono illustrati in [questa scheda](#).
- 3) Contributo ai farmacisti genitori con almeno un figlio di età inferiore a sei anni, che non abbiano beneficiato di altra misura di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di categoria. I requisiti di accesso e la documentazione da produrre, sono illustrati in [questa scheda](#).

Una volta verificata la regolarità e la completezza, l'Ordine provvederà a trasmettere alla Federazione le domande, entro il 31 ottobre, per la validazione finale e l'erogazione.

#### **Prescrizione dei farmaci per il trattamento della BPCO**

Con la pubblicazione della Nota AIFA 99 aggiornata, e l'eliminazione del PT per le associazioni precostituite di LABA/LAMA, questi medicinali potranno essere prescritti dal medico di medicina generale. La prescrizione delle associazioni precostituite di LABA/LAMA/ICS rimarrà invece appannaggio del solo specialista (pneumologo e internista) attraverso la compilazione del PT, valido fino ad un massimo di 12 mesi. La Nota consente dunque al medico curante di prescrivere le opportune terapie necessarie a gestire una eventuale fase acuta della malattia e di gestire con tempi adeguati la prenotazione di una visita specialistica per la conferma della diagnosi e del trattamento. Infatti, i pazienti di nuova diagnosi con FEV1 <50% dovranno essere inviati allo specialista entro al massimo 6 mesi dalla prescrizione iniziale, mentre per i pazienti già in terapia al momento dell'emanazione della Nota AIFA che presentino una mancata/insufficiente risposta clinica alla terapia, oppure siano in trattamento con una triplice terapia LABA/LAMA/ICS somministrata attraverso erogatori separati, il MMG avrà 12 mesi per il rinvio allo specialista.

[Il testo della Nota 99](#)